



ASSEVERAZIONI DA RILASCIARE DA PARTE DEL DOTTORE AGRONOMO E DEL DOTTORE FORESTALE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI AGROFOTOVOLTAICI E RELATIVI CONTROLLI POST-OPERAM (D.LGS 190/2024 E SUE S.M.I.)

PREMESSA

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) vuole evidenziare le notevoli criticità introdotte dal [D.Lgs 190/2024 e sue s.m.i.](#) Nel quadro legislativo nazionale e regionale delle energie rinnovabili, già molto frammentato e a volte contraddittorio e contrario a un quadro di armonizzazione nazionale, queste criticità rischiano di generare elementi di incertezza per i dottori agronomi e dottori forestali chiamati a un sempre maggiore coinvolgimento nella progettazione degli impianti agri-fotovoltaici (alias agrivoltaici).

L'uniformità di interpretazione, le basi comuni di riferimento, le prassi tecniche consolidate estimative e agronomiche, che stanno alla base della formazione dei dottori agronomi e dottori forestali, costituiscono l'unica strada percorribile, consentendo un'applicazione della norma univoca a livello nazionale, se pur rispettosa delle diverse caratteristiche agronomiche, geografiche, paesaggistiche, morfologiche e ambientali regionali.

Le criticità attuali

Il D.Lgs 190/2024 introduce l'obbligo di corredare la consegna della progettazione di un impianto agrifotovoltaico con una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato, che attesti la idoneità dell'impianto a garantire nel tempo (per 30 anni!) un parametro come la **PLV** (Produzione Lorda Vendibile).

La prima criticità che si viene a creare è che, per valutare il valore economico della produzione di un'azienda agricola che può essere venduta, è **necessaria l'individuazione di linee guida** per la formulazione e stesura di tale attestazione. Una necessità urgente che serve ad avere una cornice univoca per i contenuti richiesti e per le procedure da seguire che dei tempi da rispettare.

Una seconda criticità è legata all'**assunzione di responsabilità non pertinenti al professionista**. La dichiarazione resa nei termini indicati dall'attuale norma, infatti, rischia di spostare l'attività del professionista da una fase di *obbligazione di mezzi*, tipicamente di competenza professionale sulla base di quanto previsto dall'art.2230 del codice civile, ad una fase di *obbligazione di risultati*, tipica di altri settori, quale quello imprenditoriale. Il cambio di paradigma rischia di introdurre elementi di grande incertezza giuridica



oltretutto far assumere una responsabilità personale al professionista al posto del proponente dell'iniziativa. È un onere che, oggettivamente, non può e non deve gravare sul professionista, che non può assumersi tale responsabilità e men che meno asseverarla.

L'aver spostato le obbligazioni da un contesto di mezzi (avere bene e fedelmente operato in ossequio all'incarico ricevuto – tipico delle asseverazioni da parte di un professionista) a quello di risultato (garantire a pena di falso, che un risultato di produzione sia ottenuto al posto del proponente dell'iniziativa), snatura l'attività professionale portandola in un ambito che non le è proprio, oltretutto contrario a consolidata giurisprudenza.

Questa errata assunzione di responsabilità origina un ulteriore problema relativamente alle **coperture assicurative professionali**. Esse, infatti, non coprono gli impegni assunti e le dichiarazioni rese al di fuori dell'art. 2230 del codice civile, né per specificità, né per importi che sarebbero molto spesso maggiori dei massimali previsti in polizza.

Un'ulteriore criticità deriva dalla decisione di **legare l'idoneità dell'impianto a un parametro di produzione come la PLV anziché a quello di produttività (PLV/SAU, rese/ettaro, ad esempio)**.

Questa scelta può generare elevate disomogeneità valutative e distorsioni, che risulterebbero di difficile verifica perché si introdurrebbero variabili aggiuntive nelle modalità di calcolo di difficile standardizzazione.

Un ulteriore elemento di incertezza è legato alla richiesta di un'attestazione preventiva della produzione di un impianto agrifotovoltaico che avrà una durata pluridecennale.

La PLV è caratterizzata da un profilo di variabilità che non dipende esclusivamente dalle rese produttive, che nel lungo periodo potrebbero essere non stabili a causa di pressioni esterne, quali avversità fitopatologiche e atmosferiche, ma anche a causa dei prezzi, influenzati anche dal contesto internazionale (es. aumento dei costi di produzione).

Il valutatore si troverebbe costantemente nell'**incertezza di dover scegliere quali prezzi utilizzare**.

Questa asseverazione, che deve essere resa per tutti gli anni successivi, dovrà essere redatta in modo da adeguarla al contesto produttivo realmente riscontrabile, visto che è resa a prova di veridicità?

Questo il legislatore non lo dice e probabilmente, non ha nemmeno considerato questa rilevante criticità contenuta nella norma.

Dichiarazione asseverata differenziata

Il CONAF ritiene pertanto che tali dichiarazioni debbano essere caratterizzate da tenori formali differenziati, in funzione del momento in cui sono predisposte.



Nel caso siano rilasciate *ante operam* non possono che avere la caratteristica di asseverazione che attesti l'impegno di avere bene e fedelmente adempiuto agli obblighi professionali.

Nel caso del *post operam* le dichiarazioni dovranno essere redatte esclusivamente prendendo a riferimento dati reali provenienti dall'esercizio del sistema agrifotovoltaico, pur permanendo un gravissimo dubbio sul cambio di paradigma indotto dalla norma, evidenziato nelle considerazioni in precedenza effettuate.

Controlli post-operam

Altra questione critica presente nella norma è costituita dalle problematiche relative ai controlli *post-operam* introdotti dal D.Lgs 190/2024.

La norma vigente prevede un obbligo di controllo da parte dei Comuni nel quinquennio successivo alla entrata in esercizio dell'impianto. Il controllo dovrà verificare la persistente idoneità all'uso agro-pastorale e la continuità agricola nel sito di installazione.

Si pone un problema in relazione alla capacità tecnica di chi effettuerà i controlli e della sua adeguata formazione in ambito agrario, poiché la persistente idoneità, anche se non è un tema prescrittivo, dovrà conformarsi comunque alle regole tecniche alla base della progettazione agrivoltaica e definite nel tempo con le diverse linee guida e norme tecniche esistenti pubblicate in Italia.

Ne deriva che, agendo in tale perimetro, il Comune dovrà possedere internamente o incaricare esternamente professionalità in grado di analizzare e verificare le rese colturali e i parametri agronomici.

In secondo luogo, collegare la persistente idoneità agronomica del sito alla data di realizzazione dell'impianto senza tenere conto delle colture previste e praticate, può porre il verificatore davanti a quesiti di difficile soluzione.

Si pensi, per esempio, alle colture arbustivo-arboree che necessitano di un certo periodo per entrare in produzione e di un periodo più lungo per raggiungere la piena resa produttiva. Se il controllo avviene in una annata in cui il sistema non è ancora in produzione, come si può valutare la resa e la sussistenza quindi dei requisiti richiesti dalla normativa?

Non ultimo, rimane aperto il tema della corretta remunerazione dei professionisti, proporzionalmente alla complessità dei progetti e del compenso aggiuntivo spettante per le attività di asseverazione non previste fino all'entrata in vigore del D.LGS 190/2024 e sue s.m.i.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Fermo restando l'impegno da parte del CONAF di interloquire con il legislatore e con i diversi Ministeri per dirimere tutte queste questioni nel minor tempo possibile cercando di far adottare correttivi e decreti esplicativi di come si debbano applicare i diversi dettami legislativi si esortano i diversi Ordini Territoriali a dare la massima diffusione alla presente nota soprattutto per evidenziare agli iscritti i rischi legati al rilascio di asseverazioni, così come richieste, in via preliminare, dalla legge, in attesa di ulteriori sviluppi interpretativi atti a dirimere le problematiche sopra esposte.